## SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA ——

## 7° COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

### GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

(55° seduta, in sede deliberante e redigente)

# Presidenza del Presidente TOGNI e del Vice Presidente POERIO

INDICE	CARON
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE	CROLLALANZA
Seguito e rinvio della discussione congiunta:  « Provvedimenti contro l'inquinamento del le acque » (493) (D'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri);  « Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti » (695);  «Norme contro l'inquinamento delle acque» (1285) (D'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri):  PRESIDENTE	OLIVA
MADERCHI	(Approvato dalla Camera dei deputati):  PRESIDENTE 895
<ul> <li>IN SEDE DELIBERANTE</li> <li>Discussione ed approvazione con modificazioni:</li> <li>* Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza * (958) (Approvato dalla Camera dei deputati):</li> </ul>	Rinvio della discussione:  « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile » (1365):  PRESIDENTE
Presidente 886, 893, 900, 901, 902, 903, 904	

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Bonazzi, Catalano, Cavalli, Crollalanza, Fabretti, Ferrari, Florena, Genco, Lombardi, Lucchi, Maderchi, Massobrio, Perri, Piccolo, Poerio, Sammartino, Tansini, Togni e Volgger.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Indelli, Deriu e Spataro sono sostituiti rispettivamente dai senatori Caron, Oliva e Noè.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, interviene il senatore Pegoraro.

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Russo e Zannier.

TANSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (958) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che il 14 maggio del corrente anno fu tenuta una riunione non tormale alla quale furono invitati a partecipare i senatori della regione Veneto, il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed esperti dello stesso Dicastero, tra i quali il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici: ciò per consentire uno scambio di opinioni preliminare, dati i problemi che il disegno di legge comportava ed i rilievi mossi da taluni colleghi nei suoi confronti.

La situazione comunque appare oggi matura e pertanto dichiaro aperta la discussione generale. GENCO, relatore. Recentemente mi sono pervenuti un ordine del giorno del Consiglio provinciale di Padova nel quale si esprime la decisa opposizione al provvedimento in esame (in quanto esso danneggerebbe molteplici attività economiche della provincia padovana, già esistenti o in programma) ed un telegramma dell'Amministrazione comunale di Tombolo, preoccupata per le gravi conseguenze che il provvedimento stesso potrebbe arrecare all'agricoltura.

Alla luce di questi fatti, ritengo che la estensione data al vincolo di prelievo di acqua in detti territori sia eccessiva, in quanto alcune delle province interessate distano da Venezia addirittura circa duecento chilometri, per cui credo si possa escludere che esista una relazione tra i pozzi scavati in quelle zone e la situazione di Venezia. Tale mia perplessità aumenta considerando il fatto che, a quanto sembra, l'Ufficio del genio civile di questa città ha autorizzato la continuazione del prelievo di acque a Marghera.

Sono perciò dell'avviso di limitare la portata del disegno di legge riducendola alla provincia di Venezia e, eventualmente, a qualche comune nelle immediate vicinanze.

C A R O N . In sede di interpellanze e di interrogazioni sul problema di Venezia, ebbi l'onore di affermare che, a mio giudizio, il presente disegno di legge non poteva essere approvato nell'attuale stesura; se da un lato nulla v'era da ridire per quanto riguarda la provincia di Venezia (la più indiziata, evidentemente, nei fenomeni di sussidenza), dall'altro era assurdo pensare di colpire con provvedimenti di questo genere i pozzi delle province di Padova, Vicenza e Treviso che, verosimilmente, non hanno alcun riferimento diretto coi problemi della sussidenza di Venezia.

Perciò il senatore Oliva ed io, abbiamo provveduto a redigere alcuni emendamenti che rispecchiano, in ultima analisi, anche il pensiero dello stesso relatore.

Per Venezia, cioè, si adotti pure tutta la legislazione prevista dal Ministero competente, ma per quanto concerne le province

di Treviso, Vicenza e Padova si proceda al solo censimento dei pozzi.

Tutti noi amiamo la città di Venezia e siamo disposti a sacrifici: ma pensare di mettere in discussione la possibilità di privare dell'acqua potabile il piccolo contadino che se ne serve per abbeverare il bestiame e per irrigare i campi; oppure privarne le industrie esistenti nelle province limitrofe a Venezia, pare eccessivo.

Gli emendamenti che noi presentiamo tendono a far sì che all'articolo 1 la disciplina riguardi solo la provincia di Venezia e, conseguentemente, venga eliminato il richiamo alle province di Padova, di Treviso, di Vicenza; all'articolo 2 si sopprimano le parole « nei territori indicati nel precedente articolo ».

Sulla inopportunità dell'articolo 4, si soffermerà il senatore Oliva, per cui proponiamo di sopprimerlo, mentre, per quanto attiene l'articolo 5, proponiamo di togliere il richiamo alle province di Padova, di Treviso, di Vicenza ».

PEGORARO. L'emunigimento delle acque sotterranee rappresenta senz'altro una delle cause che provocano i noti fenomeni che affliggono Venezia. A mio avviso esiste tuttavia un problema che va preliminarmente chiarito per avere un quadro esatto della situazione: si tratta del rapporto esistente tra la quantità d'acqua estratta per i diversi usi.

Non vi è dubbio che nella zona di Marghera — come già rilevato da eminenti studiosi — viene estratta una quantità d'acqua enorme: si parla di dieci milioni di metri cubi ogni mese. In effetti è una cifra impressionante, mentre per altri usi, poniamo per uso irriguo, non solo la quantità estratta è notevolmente minore, ma l'estrazione non è continua e, per di più, i pozzi non sono concentrati ma sistemati in luoghi lontani anche decine di chilometri dalla zona colpita.

Conseguentemente, il fattore distanza — oltre alla questione della quantità d'acqua prelevata — riveste particolare rilevanza ai fini dei fenomeni di sussidenza, in quanto non si può certo mettere a confronto, ad esempio, il pozzo della Montedison a Porto

Marghera con d'emungimento fatto a Montagnana che dista da Venezia un centinaio di chilometri.

L'incidenza degli emungimenti nella zona di Porto Marghera è dimostrata da una serie di studi grazie ai quali si è riscontrato che allorquando l'industria si trova in una situazione di stasi o di regresso, come è accaduto durante l'ultima guerra mondiale, Venezia ha guadagnato addirittura qualche millimetro rispetto ad epoche in cui l'industria si è sviluppata e quindi l'emungimento ha assunto proporzioni rilevanti.

Come ho già avuto modo di dire, noi non concordiamo con il provvedimento perchè se il disegno di legge venisse approvato nella sua attuale stesura, ci sarebbe motivo di preoccuparsi, in quanto verrebbero assoggettate a tutela intere province che ben poco hanno a che fare con il fenomeno della sussidenza. Ciò avverrebbe ai sensi della legge del 1933, n. 1775, che attribuisce amplissimi poteri al Genio civile per l'estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee. I pozzi già esistenti per l'irrigazione anche nelle zone lontane potrebbero venire chiusi con notevoli danni per l'economia della zona. Mentre si potrebbe assistere al fatto che a Porto Marghera continuano gli emungimenti.

L'altro scopo del disegno di legge è quello del censimento. Come ho già detto nella riunione informale di cui si è fatto cenno, sono dell'avviso che tale censimento poteva essere fatto anche senza ricorrere ad una nuova legge. Abbiamo saputo che qualche cosa del genere è già in corso, se è vero che circolano dei dati secondo i quali i pozzi sinora censiti sarebbero decine di migliaia.

A nostro avviso, onorevoli colleghi, è molto importante sapere se questo censimento è stato fatto e se i dati che circolano sono veritieri. Se ci sono difficoltà per il censimento con la vecchia legge, come ebbe a dire il professor Ferro, facciamo una legge che si limiti al censimento dei pozzi in tutte le province indicate. Ciò è necessario poichè una volta effettuato questo censimento potremo stabilire la quantità di acqua estratta e le proporzioni circa l'uso (industriale per Porto Marghera, irriguo per l'agricoltura e

di alimentazione degli acquedotti); soltanto quando avremo questi dati, a mio parere, potremo decidere sul da farsi.

Osservo che la proposta avanzata dai colleghi della Democrazia cristiana di assoggettare a vincolo solo la provincia di Venezia mi lascia perplesso, in quanto — e voi onorevoli colleghi veneti lo sapete quanto me — ci sono comuni della provincia di Venezia che distano addirittura 60 chilometri da Porto Marghera. Una volta completati questi studi sarà necessario delimitare in modo diverso la zona e, per le zone che si riterrà necessario assoggettare a vincolo bisognerà prevedere immediatamente con interventi pubblici per non esporre l'economia a possibili contraccolpi.

A nostro avviso si renderanno necessarie misure sia per le zone industriali sia per le zone agricole. Per la zona industriale di Porto Marghera bisognerà realizzare subito l'acquedotto (di cui tanto si parla) per fare in modo che le aziende comunque possano avere acqua disponibile; poi bisognerà provvedere — come viene appunto chiesto da determinati comuni delle province di Treviso, di Padova e di Vicenza —, per quanto riguarda certe altre zone che potrebbero comunque cadere in questa zona delimitata, con finanziamenti statali per nuovi progetti di derivazione delle acque (ad esempio derivazione dai fiumi, e via dicendo).

La proposta del gruppo comunista è questa: fare intanto il censimento dei pozzi per acquisire tutti gli elementi necessari e poi provvedere nella direzione che fin d'ora mi sono permesso di indicare.

GIANQUINTO. Ho letto il voto dell'Amministrazione provinciale di Padova — lo aveva un collega —: in esso si avanzano dubbi, si pongono problemi, per cui la Commissione potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover approfondire alcuni criteri prima di decidere sul disegno di legge in esame, mentre — signor Presidente — io sono per una decisione immediata: una soluzione dobbiamo trovarla e d'accordo con i rappresentanti delle altre province del Veneto.

Ribadisco ancora una volta che i provvedimenti riguardanti Venezia non devono essere presi destando negli altri la preoccupazione che Venezia si salvi a detrimento dell'economia del Veneto, tanto più che è emerso chiaro in Aula, l'altro giorno, che la salvaguardia fisica e socio-economica di Venezia va inquadrata in tutto il problema dello sviluppo socio-economico del Veneto. E allora, quali le proposte? Pregherei la Commissione di decidere oggi, perchè un rinvio potrebbe destare reazioni negative nell'opinione pubblica. Siamo alla vigilia di grandi processi penali e forse oggi una decisione della Commissione in questo senso potrebbe dare a Venezia una distensione che è necessaria.

Quali vie si potrebbero seguire? Pochi giorni orsono, in Assemblea, con il Governo si era convenuto che, ove si dovesse arrivare alla decisione di chiudere alcuni pozzi che attingono acque sotterranee, sarebbe stato necessario avere il consenso dell'Assessorato all'agricoltura della regione del Veneto. Questa potrebbe essere una garanzia. Tuttavia, se ci fossero ancora dubbi sotto questo profilo, ritengo che la soluzione da adottare oggi sia quella indicata dal senatore Pegoraro, cioè fare il censimento dei pozzi di tutte le province del Veneto; anche perchè, signor Presidente, è vero ed è acquisito che una delle concause dello sprofondamento di Venezia è l'emungimento delle acque dalle falde freatiche, però questo studio non ha indicato quanto vi concorra l'emungimento delle acque per uso industriale a Porto Marghera e quanto per uso irriguo per l'agricoltura. Questo è un dato non ancora preciso e in questa direzione debbono essere indirizzati gli studi. E allora, che cosa dobbiamo fare oggi? Il censimento dei porzi, e con il censimento stabilire la quantità di acqua attinta dai singoli pozzi per metterla in rapporto con la quantità di acqua attinta per uso industriale a Porto Marghera. I tecnici ci diranno poi se l'emungimento delle acque per uso agricolo dal sottosuolo delle province del Veneto concorre, e in quale misura, allo sprofondamento di Vene zia. Tale emungimento, infatti, potrebbe concorrere in una percentuale tale da non

rendere necessario un provvedimento di chiusura di pozzi.

Credo che modificando il disegno di legge in tal senso facciamo opera giusta, dissipando i dubbi e le opposizioni degli enti locali delle province del Veneto ed avviamo un provvedimento concreto per la soluzione di una delle cause dello sprofondamento di Venezia. Quindi, o il censimento puro e semplice dei pozzi, con la determinazione della quantità di acqua prelevata, oppure dobbiamo dire che l'eventuale provvedimento di chiusura dei pozzi deve avere il consenso dell'assessorato all'agricoltura della regione del Veneto.

OLIVA. Prendo la parola, signor Presidente, per constatare che il senatore Gianquinto, pur essendo appassionato alla causa di Venezia — come lo siamo noi tutti in definitiva ha accettato la soluzione da noi proposta con i nostri emendamenti. Noi abbiamo inteso appunto aderire al concetto di promuovere il censimento dei pozzi perchè riteniamo che tutto ciò che si può fare per accertare e dare ragionevolezza ai provvedimenti che verranno eventualmente presi in tempo successivo deve essere fatto. Non vi è, quindi, alcuna difficoltà da parte nostra a che tale consimento si faccia; avrebbe potuto essere fatto d'ufficio, probabilmente, ma se si vuole il concorso degli utilizzatori delle acque noi non ci opponiamo. L'organizzazione del censimento dovrà essere affidata, ovviamente, al genio civile.

Sono d'accordo, quindi, che oggi stesso si decida sul disegno di legge in esame, in modo da eliminare ogni errata impressione di negligenza o — peggio — di sabotaggio. Insisto però per la soppressione dell'articolo 4, riguardante l'ammenda da comminare a chi omettesse la denuncia della estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee. Si tratta di una ammenda eccessiva nel minimo (lire 50.000) se si pensa che essa potrà colpire anche l'omissione della denuncia di minime utilizzazioni a scopo alimentare, in zone sperdute. La Commissione decida se si può provvedere con una sanzione amministrativa più limitata, che incoraggi all'osservanza della legge ma non risulti eccessivamente punitiva.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza — e credo mi si perdonerà questo accenno particolare — desidero far rilevare che essa non ha continuità territoriale con la provincia di Venezia; che per metà è costituita da territori di montagna posti a monte della linea pedemontana delle risorgive, e che quindi dovremmo addirittura escluderla dal censimento, perchè l'acqua di montagna rifluisce nei fontanili a pie' del monte e solamente dal pie' di monte in giù può interessare l'accertamento dello emungimento. Comunque, per non sottilizzare, consideriamo pure tutta la provincia di Vicenza; ma evitiamo di infierire con la sanzione prevista dall'articolo 4 del disegno di legge in discussione.

In merito all'applicazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, credo di avere compreso dall'esposizione del senatore Gianquinto che egli, mentre propone il censimento dei pozzi per tutte le quattro province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, vorrebbe che nel frattempo non si applicasse alcuna disciplina speciale per la provincia di Venezia. Su questo punto mi astengo. Noi abbiamo proposto di non sottoporre le altre tre province venete alla stessa disciplina della provincia di Venezia, ritenendo il territorio di Venezia direttamente interessato al fenomeno dell'emungimento e quindi meritevole di più stretto controllo. Spetta alle autorità competenti di ordinarvi o no determinate chiusure di pozzi, determinati accertamenti. La Commissione decida come meglio crede. Se deciderà di mantenere la disciplina più rigida per Venezia, è giusto che l'articolo 5 preveda la possibilità di ricorrere al presidente del magistrato alle acque contro i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti. Se deciderà di esentare anche Venezia dall'applicazione del testo unico, di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, l'articolo 5 del presente disegno di legge potrà essere completamente abbandonato.

Desidero fare un'ultima osservazione per quanto riguarda la provincia di Vicenza.

La provincia di Vicenza ha il privilegio di rifornire di acqua tutte le province che le stanno a valle. Anche il grande acque-

dotto berico-euganeo che alimenta tutta la zona sud-occidentale della provincia di Padova è alimentato da acque vicentine: così come è tributario di Vicenza l'acquedotto urbano di Padova.

Sarebbe dunque veramente eccessivo che la provincia di Vicenza — la più lontana da Venezia — possa venire colpita, senza una base di studio, da severi provvedimenti limitativi. Questo non significa che, personalmente, io non senta i gravi problemi di Venezia: i vicentini sono disposti anche ad accettare una limitazione ragionevole dell'utilizzazione delle acque della loro provincia, ma soltanto quando limitazioni e sacrifici verranno disposti sulla base di studi veramente seri.

R U S S O, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ringrazio quati di loro hanno contribuito in maniera così diligente alla definizione di un atteggiamento che mi sembra un po' diverso da quello rigido assunto nella seduta di fine maggio. Questa mattina, in un'atmosfera più costruttiva, mi sia consentito fare alcune valutazioni; mi rivolgo soprattutto a coloro i quali hanno il privilegio di rappresentare il territorio veneto.

Anzitutto debbo osservare che il problema di Venezia non è un problema a sè stante, ma va raccordato all'intero quadro dell'economia veneta. È vero che qualche zona territoriale influisce direttamente sul problema di Venezia, però c'è una dimensione consacrata anche dalle istituzioni regionali e dalle interconnessioni esistenti tra i territori provinciali che definiscono lo stato della vita economica e quindi sociale di tutto il Veneto: Venezia è del Veneto.

Le soluzioni che saranno adottate, quindi, dovranno essere di ampio respiro ed interessare tutta la vasta area territoriale che gravita intorno a Venezia. Non si può pensare di applicare a Venezia regimi vincolistici, fino a ricorrere al divieto di determinati insediamenti, se non si adotta una politica del territorio adatta a fornire sbocchi adeguati alle attività produttive necessarie all'economia veneta ma incompatibili con la sopravvivenza della laguna.

Non si può accrescere la concentrazione industriale della zona di Porto Marghera senza determinare un aggravarsi della situazione in atto ed un'alterazione degli equilibri ecologici dovuta all'inquinamento delle acque e dell'atmosfera. Il problema della salvaguardia di Venezia va affrontato in tutte le sue implicazioni nell'ambito di un piano comprensoriale che preveda anche le necessarie diversioni delle correnti di traffico attraverso appositi interventi infrastrutturali. Il piano suddetto, per una adeguata sistemazione del territorio che sia coerente con le esigenze prospettate, dovrà comprendere anche il Polesine e prevedere un secondo centro di gravitazione - che potrebbe essere Rovigo — per il decentramento dei nuovi investimenti.

Tornando al disegno di legge, alla luce di queste considerazioni, mi sembra che possa essere dissipato un equivoco di fondo, la convinzione, cioè, che esso imponga la chiusura indiscriminata dei pozzi.

Prima di entrare nel merito, desidero ribadire quanto il Governo italiano ha sostenuto, nelle frequenti riunioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il problema della salvaguardia di Venezia, e cioè che questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, rappresenta un atto propedeutico alla definizione degli altri provvedimenti e come tale riveste particolare importanza e non può non incontrare la nostra consapevolezza. E responsabilmente possiamo assicurare che le misure specifiche che saranno adottate si inquadreranno nella visione organica dei problemi dell'intero territorio e non sarano quindi nè precarie e contingenti, nè indiscriminate.

Senatore Oliva, esistono alcuni dati e iniziative fondamentali che abbiamo trasmesso per dimostrare che non assistiamo passivamente agli avvenimenti. L'UNESCO ha chiesto all'Italia quando parte il treno per la salvezza di Venezia: noi abbiamo risposto che è già partito perchè abbiamo stanziato 4 miliardi e 800 milioni per la definizione degli studi e di tutto quanto ad essi connesso; abbiamo posto in essere alcuni strumenti legislativi per la tutela del territorio

e stiamo ristrutturando l'ordinamento del magistrato alle acque. Inoltre esistono altre iniziative che sono all'attenzione del Parlamento.

Uno dei provvedimenti più significativi è proprio quello sottoposto oggi al nostro esame. Credo che si possa affermare con tutta oggettività che soprattutto l'emungimento delle falde sotterranee conseguente alle trivellazioni dei pozzi abbia influito sull'abbassamento del territorio.

Il problema di Venezia è rappresentato dal fatto che esistono due concause: quella dell'alta marea e quella relativa all'abbassamento del territorio. D'altronde, se non dobbiamo fidarci dei postulati di natura matematica e scientifica, anche se soltanto l'espressione equazionale può fornire soluzioni definitive ed ultimative, il dato statistico conforta il nostro convincimento relativo alla causa riguardante la subsidenza: sono stati elaborati infatti degli indici in base ai quali si è appurato che esiste un abbassamento del territorio causato principalmente dall'emungimento.

Un primo atto di saggezza — anche per dimostrare all'UNESCO che siamo orgogliosi di ritenere Venezia un nostro patrimonio da donare alla considerazione del mondo intero — ritengo consista nel prendere misure preventive. È, se così mi posso esprimere, una terapia d'urto, senza naturalmente impedire l'espansione economica dei territori provinciali interessati.

Con il presente disegno di legge non si vuole niente di più di quanto il Governo potrebbe fare, in base alla legge dell'11 dicembre 1933, n. 1775, con atti amministrativi. Ma noi possiamo varare un provvedimento e dare le soluzioni adeguate, solo al momento in cui siamo in possesso degli elementi necessari per valutare la dimensione quantitativa dei pozzi esistenti. Il disegno di legge sottoposto alla vostra considerazione vuole proprio questo: fare il censimento al più presto possibile.

Fino ad oggi, applicando la legge del 1933, abbiamo identificato ben dodicimila pozzi e si presume che fra non molto la dimensione quantitativa identificata raggiungerà i ventimila pozzi. Come è facile rilevare, se

noi dovessimo adottare soltanto gli strumenti attuali, il censimento potrebbe sì essere esatto, ma a rilento e con l'andamento finora riscontrabile e ormai consolidatosi. Vogliamo invece un concorso di volontà da parte dei concesisonari dei pozzi, chiedendo ad essi una dichiarazione — che non può non essere obbligatoria — sul prelievo e sull'uso delle acque sotterranee.

Naturalmente, a questo punto deve essere determinato il bilanciamento idrico non per chiudere i pozzi, senatore Oliva, bensì per calibrare l'emungimento. A tal proposito desidero dare un'altra assicurazione: non ci preoccupa il ricorso al pozzo artesiano delle piccole aziende agricole — che, quindi, non verranno compromesse dai prevedibili provvedimenti — ma l'emungimento relativo alle falde freatiche che vengono utilizzate per il rifornimento idrico e per quello industriale.

Nessuno di noi è tanto dissennato da lasciare senz'acqua potabile le utenze di tutte le province venete. Il nostro scopo è quello di determinare i rapporti fra le varie utenze e, successivamente di finanziare i nuovi assi idrici e fognari in maniera che, qualora si renda necessaria la chiusura di un pozzo, possa essere assicurato al suo proprietario il definitivo collegamento ad un efficente sistema di acquedotto.

Ritengo, perciò, che il presente disegno di legge meriti di essere sollecitamente approvato, trattandosi di un atto solenne e serio che consentirà di effettuare rapidamente il censimento dei pozzi e quindi di dimensionare i provvedimenti necessari per fronteggiare la situazione conseguente all'abbassamento del territorio ovvero della subsidenza.

Se la teleologia del disegno di legge viene accettata, restano da esaminare gli emendamenti che questa mattina sono stati enunciati e che debbono essere adeguati alla teleologia stessa che presiede alla volontà politica alla base di questo disegno di legge. A questo punto mi permetto di proporre, signor Presidente, di nominare una Sottocommissione che esamini oggi stesso gli emendamenti presentati e articoli in modo conseguente il disegno di legge. La mia proposta era di approvare il disegno di legge

così come è formulato, ma possiamo verificare insieme le espressioni suggerite questa mattina per arrivare ad una positiva considerazione del merito oggettivo di questo disegno di legge. Esso qualifica la classe dirigente politica del nostro Paese rispetto al mondo, essendo questa una misura propedeutica per adottare quei provvedimenti definitivi sul problema di Venezia che tutto il mondo — identificando in Venezia l'arte e la storia — attende con ansia crescente.

POERIO. Signor Presidente, ascoltando l'intervento dell'onorevole Sottosegretario ho avuto l'impressione — e lo dico con la più profonda onestà — che si vada semplicemente alla ricerca di un provvedimento per potersi presentare all'UNESCO con una proposta che valga a giustificare l'incapacità dei nostri governi a risolvere e ad affrontare i problemi di Venezia.

RUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. La sua premessa è una estrapolazione temeraria del mio pensiero. La Presidenza del Consiglio è estremamente preoccupata per Venezia e quindi questo atto legislativo non può essere considerato come una precaria iniziativa per evadere dal contesto della problematica veneziana, ma costituisce un atto qualificante e propedeutico che il Governo e il Parlamento offrono, nella pienezza di proprie autonome e meditate determinazioni, e unitamente alle altre umanistiche iniziative, alle attese di Venezia e del suo territorio nonchè alle solidaristiche sollecitazioni della pubblica opinione nazionale e internazionale.

P O E R I O . Prendo atto e dell'aspetto propedeutico e del corollario. Sarei tentato di leggerle, onorevole Sottosegretario — perchè ho la buona abitudine di prendere appunti quando gli oratori intervengono — le dichiarazioni fatte in altra occasione dall'ingegnere Franco, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma gliene faccio grazia perchè altrimenti si capovolgerebbe tutta l'impostazione data al problema questa mattina.

Metto quindi da parte le carte, signor Presidente, ma mi dovete convincere del contrario; mi dovete convincere come attraverso il regio decreto n. 1775 non si possa arrivare a ciò che si vuole ottenere.

Comunque, visto che si deve arrivare a qualcosa di concreto, di preciso, accettiamo la proposta dell'onorevole Sottosegretario di nominare una Sottocommissione che valuti le proposte avanzate, che formuli un testo che soddisfi l'esigenza primaria di arrivare ad un censimento, che fornisca a questa Commissione dei dati precisi, che pervenga a determinate conclusioni e che avanzi precise proposte sulla soluzione da dare.

CARON. Prendo la parola per ribadire che la proposta del collega Oliva e mia traeva origine da due intendimenti. Primo, il problema è sicuramente regionale e come tale va visto; secondo, la nostra ambizione è di definire nella giornata questa questione. Se le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario - e non ho motivo di metterlo in dubbio - hanno questa finalità, siamo perfettamente d'accordo. Gli emendamenti che abbiamo presentato il collega Oliva ed io possono essere adattati - siamo disposti ad accettare la Sottocommissione - purchè sia chiaro che qui si tratta di un censimento. Per dare incisività al provvedimento avevamo detto che tutta la disciplina poteva essere applicata immediatamente per i luoghi più sospetti (la provincia di Venezia) e con più larghezza (cioè tramite il censimento) per le altre province, ma se la Sottocommissione vedrà in altro modo la soluzione del problema non faremo difficoltà. Anche perchè resto dell'opinione di un collega dell'opposizione e cioè che bastava un atto amministrativo e non una nuova legge, perchè nella mia provincia (parlo della provincia di Treviso) ci sono numerosissimi comuni i quali sanno perfettamente quali obblighi e quali doveri hanno. L'agitazione si è sviluppata nelle zone a piè di monte della mia provincia che non c'entrano affatto e che sono sicuro, anche se non sono un tecnico, le assolveremo con formula piena quando sarà stato fatto uno studio veramente approfondito.

Debbo dire, inoltre, per l'occasione, che non sono rimasto soddisfatto della risposta data dal Ministro dei lavori pubblici nel suo intervento al Senato, in merito all'interpellanza su Venezia, perchè dalle parole bisogna arrivare rapidamente ai fatti e fino adesso — e me ne dispiace profondamente — si è solo continuato a ripetere le stesse cose. Debbo quindi dichiarare, mio malgrado, ancora la mia insoddisfazione, sul modo col quale si intendono risolvere i problemi di Venezia.

PRESIDENTE. Se non si fanno proposte in contrario resta inteso che la Sottocommissione sarà nominata seguendo la solita procedura: un rappresentante per ogni gruppo politico.

C R O L L A L A N Z A. Io direi semplicemente: i senatori della Regione veneta.

G I A N Q U I N T O. Sono contrario a che siano solo i senatori della regione veneta a comporre questa Sottocommissione: il problema di Venezia è nazionale!

# Presidenza del Vice Presidente POERIO

GENCO, relatore. Il rappresentante del Governo ha affermato che il presente disegno di legge ha soltanto scopi conoscitivi per fare il censimento. Se così fosse, l'articolo 5 non avrebbe ragione d'essere, in quanto esso tratta del ricorso avverso i provvedimenti del genio civile, a modifica dell'articolo 105 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nel quale è detto: « Nelle zone soggette a tutela l'ufficio del genio civile esercita la vigilanza sulle eduzioni e utilizzazioni di tutte di tutte le acque sotterranee, siano o non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche. Nelle dette zone spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire, anche in caso di contestazioni, se gli scavi, le trivellazioni e in genere le opere di eduzione e di utilizzazione delle acque sotterranee rispondano ai fini cui sono destinate, se siano dannose al regime delle acque pubbliche, se turbino interessi di carattere generale e conseguentemente sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, delle utilizzazioni, revocare le autorizzazioni e concessioni accordate, ordinare la chiusura dei pozzi ed emettere tutti i provvedimenti che siano ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico della regione. L'esercizio di tali potestà compete all'ufficio del genio civile, salvo ricorso gerarchico al Ministro dei lavori pubblici, ma alla revoca delle autorizzazioni e concessioni di competenza ministeriale provvede il Ministro dei lavori pubblici ».

Il genio civile competente per ogni provincia, quindi, ha la facoltà di chiudere i pozzi. Ma a questo punto sorge il problema non tanto dell'irrigazione, perchè la zona veneta è soggetta più di qualunque altra a precipitazioni atmosferiche (Udine, infatti, è la città più piovosa d'Italia), quanto della alimentazione degli uomini e degli animali, degli usi igienici a cui ogni famiglia, anche modesta, ha diritto.

GIANQUINTO. È stato rilevato che durante gli anni dell'ultima guerra, quando i complessi industriali di Marghera non funzionavano — o quanto meno solo in una dimensione molto ridotta —, non solo il fenomeno dello sprofondamento si è arrestato, ma Venezia ha guadagnato qualche millimetro di emersione.

Devo osservare che mentre il complesso industriale di Porto Marghera attingeva poca acqua, non penso che nelle campagne vi sia stata, per effetto della guerra, una riduzione di emungimenti.

Tale circostanza mi induce ad insistere di più affinchè il censimento venga fatto attraverso questo provvedimento e non con l'applicazione della legge generale che è in corso di attuazione. Ciò perchè, tramite una legge ad hoc, vogliamo costringere il potere esecutivo a fare detto rilevamento con urgenza, con precedenza su altri atti, in quanto dobbiamo sapere se ed in quale misura l'emungimento nelle campagne influisce sullo sprofondamento di Venezia. Solo allora potremo adottare le soluzioni adeguate.

O L I V A. Non sapendo se farò parte della Sottocommissione desidero portare già in questa sede un modesto contributo immediato. Sono dell'avviso che sarebbe opportuno utilizzare anche l'indicazione fornita dal collega — ed ora Presidente — Poerio, secondo la quale resta chiarito che, mentre con questa legge vogliamo disporre un censimento, per la sede operativa restano intanto valide le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Pertanto l'articolo 1 potrebbe essere soppresso, mentre all'articolo 2 potrebbe essere premessa la formula: « ferme le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 », volendo con ciò significare che, in pendenza del censimento, gli uffici del genio civile continueranno ad applicare, nei casi previsti, il testo unico esistente.

Dovrebbe poi rimanere l'articolo 3; si dovrebbe sopprimere o almeno modificare qualcosa dell'articolo 4; l'articolo 5 non sarebbe più necessario; mentre resterebbe l'articolo 6.

Se siamo più o meno d'accordo su questa impostazione, proporrei di riunire oggi stesso la Sottocommissione (presenti naturalmente il Governo ed il relatore), per arrivare ad un testo concordato.

N O E'. Intervengo molto brevemente per chiedere all'onorevole Sottosegretario delucidazioni su un dettaglio; non vi sono dubbi che l'indagine, come conoscenza, sia utile ed indispensabile, perchè dobbiamo sapere in quale misura Venezia viene alimentata dalle acque sotterranee. Tuttavia, la prima cosa da appurare è quali sono queste alimentazioni in quanto, alla fine, si tratta di un problema di equilibrio.

In altre parole, è importantissimo sapere in che misura queste acque sotterranee, la cui caratteristica è quella di defluire lentamente, alimentano il bacino di Venezia, ma è altrettanto determinante, a mio avviso, conoscere da quali zone queste acque provengono.

R U S S O, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Abbiamo delimitato una zona tra il Piave ed il Brenta; l'alimentazione proviene da questa zona.

N O E'. Ciò che voglio dire è che, una volta fatto il censimento dei pozzi, bisognerà fare questo ulteriore passo in avanti. In questo momento proponiamo il censimento, poi vi sarà lo studio elaborativo e quindi prenderemo in esame gli emissari.

CARON. Concordo con la proposta di nominare una Sottocommissione che, oggi stesso, raggiunga l'accordo su un testo unitario. Così in questo stesso pomeriggio potremo giungere all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Per risolvere il problema da un punto di vista procedurale, se la Commissione è d'accordo, potremmo sospendere la discussione su questo disegno di legge per riprenderla nel pomeriggio, fissando nel contempo per le ore 12,30 la riunione della Sottocommissione che dovrà esaminare la possibilità di un contemperamento delle diverse tesi per riferirne poi alla Commissione.

Se non si fanno osservazioni la Sottocommissione sarà composta dal Presidente, dal relatore e dai senatori Bonazzi, Crollalanza. Lucchi, Massobrio, Oliva, Pegoraro e Tansini.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

 « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile » (1365)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile ».

Informo la Commissione che, mancando il parere della 1ª Commissione e non essendo ancora scaduti i termini regolamentari, la discussione del disegno di legge deve essere rinviata alla prossima settimana.

BONAZZI. Concordo sulla necessità del rinvio; mi permetta tuttavia il

Presidente di rivolgere al rappresentante del Governo una domanda alla quale mi si potrà dare risposta alla ripresa della discussione del provvedimento.

Nella relazione introduttiva fatta dal Governo, proponente del disegno di legge, non è detto se nel periodo dal 1967 ad oggi — da quando cioè abbiamo approvato l'ultima legge riguardante il trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del Genio civile — sono stati banditi concorsi pubblici e se si sono avuti risultati positivi da questi eventuali bandi.

PRESIDENTE. La domanda posta dal senatore Bonazzi potrà aver risposta solo nel momento in cui si aprirà il dibattito sul provvedimento; nel frattempo, il Governo potrà documentarsi sull'argomento.

Se nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali » (1239) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 21 luglio 1965, n. 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Stante l'assenza del rappresentante del Ministero della marina mercantile, anche il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

- « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque » (493), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri;
- « Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti » (695);
- « Norme contro l'inquinamento delle acque » (1285), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque », d'iniziativa dei senatori Bergamasco, Veronesi, Bosso, Premoli, Perri e Chiariello; « Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti » e « Norme contro l'inquinamento delle acque », d'iniziativa dei senatori Del Pace, Poerio, Benedetti, Pegoraro, Orlandi, Cavalli, Aimoni, Argiroffi, Fermariello, Fabiani, Maris, Fabbrini, Pırastu, Guanti, Compagnoni, Bonatti, Moranino, Fabretti, Chiaromonte, Bertone. Cipolla, Maderchi, Tomasucci, Rossi, Bonazzola Ruhl Valeria, Tedesco Giglia, Borsari, Fortunati, Tropeano, Abenante, Sema, De Falco, D'Angelosante e Catalano.

Z A N N I E R, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, prima di passare al seguito della discussione generale ritengo opportuno, brevemente, illustrare agli onorevoli Commissari gli emendamenti introdotti al disegno di legge al nostro esame dopo una serie di riunioni a livello ministeriale, che ho presieduto con lo scopo di adeguare questa nuova disciplina alle esigenze derivanti dalle nuove realtà di carattere amministrativo, urbanistico e tecnologico del nostro tempo.

Gli emendamenti di cui sopra sono stati distribuiti in tempo utile, sicchè la discussione generale potrà essere fatta sul nuovo testo del disegno di legge che risulta notevolmente modificato; gli emendamenti stes-

si rappresentano la logica conseguenza sia di alcune osservazioni emerse negli ultimi tempi in qualificate sedi tecniche che delle indicazioni del relatore, senatore Noè; pertanto, il Ministro dei lavori pubblici mi ha delegato ad un riesame del provvedimento, in accordo con il relatore, al fine di apportare le opportune modifiche in relazione alla nuova situazione che si è venuta a creare co nl'attuazione dell'ordinamento regionale ed alla necessità di coordinare tale disciplina con le indicazioni risultanti dalla programmazione economica nazionale e regionale ed in particolare con l'assetto territoriale e la programmazione urbanistica, materia nelle quali le regioni hanno competenza legislativa primaria per norma costituzionale.

Da questi aspetti fondamentali deriva una inquadratura del tutto diversa in relazione agli organi destinati alla organizzazione territoriale di questo importante servizio e, inoltre, deve anche essere prevista una normativa transitoria che è necessario porre in essere in attesa della definizione del programma che tende a stabilire le caratteristiche dei fiumi, cioè le caratteristiche dei corpi idrici.

Tutti riconoscono infatti che la definizione dei corpi idrici, dovendo essere programmata, richiede lunghi tempi per cui, per un certo periodo, ancora continueremo ad avere affluenti di carattere comunale, provinciale, privato o industriale che immettono sostanze inquinanti nei corsi d'acqua. Ciò accadrà, ripeto, fino a quando questi ultimi non verranno classificati.

Prima di passare alla illustrazione delle varianti apportate è opportuno richiamare i punti fondamentali del disegno di legge governativo che sono stati interamente recepiti nel testo rielaborato. Innanzitutto è prevista la costituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un Comitato centrale responsabile a livello nazionale della direzione e del coordinamento della lotta contro l'inquinamento delle acque. Tale Comitato è stato integrato nel senso che ogni qual volta si discutono problemi inerenti a determinate regioni, queste sono invitate a farsi rappresentare in forma consultiva.

Inoltre, è prevista la suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni di bacino corrispondenti a quelle degli Uffici idrografici del Ministero dei lavori pubblici, cioè in zone caratterizzate da una unità idrografica anche indipendentemente dai confini amministrativi provinciali o regionali; è prevista poi l'attribuzione della competenza ad intervenire a tutela del corso d'acqua nell'ambito di ciascuna circoscrizione di bacino ad un unico organo (Sovrintendenza di bacino) dotato di poteri effettivi, così da evitare l'attuale frazionamento delle competenze in materia.

Questi criteri sono conformi a quelli che, in linea generale, sono accolti per quanto riguarda la difesa del suolo e che costituiranno certamente la base fondamentale per la politica da seguire in tale settore.

Vi è quindi la classificazione delle acque a seconda degli usi cui le acque stesse possono essere adibite e del grado di purezza compatibile con gli usi medesimi.

La delimitazione del territorio nazionale in unità idrografiche ha incontrato il generale consenso tra gli studiosi e gli specialisti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

È invero oramai accettata da tutti gli esperti la necessità, contemplata chiaramente nel disegno di legge, che tutte le determinazioni in merito debbono effettuarsi nell'ambito territoriale del bacino imbrifero relativo a ciascun corso d'acqua, considerato unitariamente dalle sue origini montane alla foce in mare.

L'opportunità della norma nasce dalla indiscutibile necessità di riguardare il bacino idrografico come una entità non frazionabile in quanto soltanto in tale modo è possibile delineare in maniera completa e razionale il quadro generale della tutela delle acque dall'inquinamento, opportunamente coordinato con le esigenze di utilizzazione delle risorse idriche interessate.

È solo il caso di aggiungere che — anche indipendentemente dalla vera e propria pianificazione nell'uso delle acque — l'unitarietà del bacino idrografico dovrebbe presiedere a qualunque iniziativa che abbia attinenza con la regolazione dei deflussi e con

le sistemazioni idrauliche montane e vallive, da promuovere ai fini della difesa del suolo.

La classificazione delle acque è un altro punto di rilievo del disegno di legge in quanto rappresenta il presupposto essenziale di una giusta politica di tutela delle acque.

Infatti, soltanto a mezzo della classificazione dei corpi idrici, il problema potrà affrontarsi realisticamente e con moderna rispondenza al concetto di inquinamento, il quale dovrà essere completamente definito in dipendenza delle particolari utilizzazioni ottimali previste per l'acqua del fiume ricevente. Tale classificazione va opportunamente vista nel quadro della gestione del patrimonio idrico nazionale e posta non soltanto in relazione alla finalità della conservazione dello stato attuale delle acque, ma principalmente alla finalità del miglioramento complessivo e progressivo del patrimonio idrico.

Una delle principali difficoltà che incontriamo nell'applicazione delle norme in questo settore è rappresentato dalla mancanza di rispetto urbanistico per quanto concerne la collocazione dei settori industriali.

Vi è dunque la necessità del collegamento tra l'articolazione di questo provvedimento, che potrebbe apparire a carattere settoriale e che invece tale non è, ed il problema della politica urbanistica. Infatti, la politica di tutela e di miglioramento dello stato delle acque deve svolgersi necessariamente sia con provvedimenti che si riferiscano alla qualità delle acque, sia con una adeguata pianificazione territoriale degli impianti industriali, agricoli ed urbani nel quadro di un'articolazione politica di programmazione territoriale ed economica.

In merito alle modifiche apportate va innanzitutto osservato che si è tenuto conto del rilevante contributo che le regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, potranno dare nella lotta contro gli inquinamenti.

Questa modifica sostanziale è stata decisa dopo una serie di discussioni e dopo il lavoro di numerose Commissioni di studio che ho cercato di mettere assieme avvalendomi degli esperti nel settore dell'ingegneria sanitaria a livello universitario, di liberi professionisti in materia di trattamento delle acque nonchè di esperti anche a livello regionale.

Nella regione Friuli-Venezia Giulia è stata varata una legge a carattere regionale per la tutela degli inquinamenti delle acque e noi stessi ci siamo avvalsi della competenza del consigliere di Stato De Roberto il quale è stato già incaricato della stesura del Regolamento che dovrà disciplinare la materia dell'inquinamento delle acque.

Quindi, attraverso una serie di riunioni, alle quali ha sempre partecipato il senatore Noè, abbiamo cercato di definire quali sono gli emendamenti da introdurre.

Il primo emendamento, che va riguardato con una certa attenzione, è quello della presenza, nei Consigli di bacino idrografico, dei rappresentanti delle regioni.

Il secondo emendamento è inteso ad assicurare una organizzazione di carattere tecnico e scientifico attraverso la presenza di laboratori presso il Comitato centrale e, cen particolare rilievo, presso gli organi di bacino, cioè le Soprintendenze di bacino. A tal fine abbiamo destinato un determinato importo, che troverete riportato in un articolo del disegno di legge, per un intervento dello Stato al fine di promuovere presso gli istituti universitari corsi di specializzazione e di aggiornamento per la preparazione del personale necessario per i compiti inerenti alla attuazione di questa legge.

Inoltre è stata prevista l'istituzione di un Ufficio tecnico, con laboratori di analisi e di ricerca, presso il Comitato centrale e presso ciascuna Soprintendenza di bacino. È stata prevista la nomina di un tecnico responsabile dell'Ufficio tecnico sia presso il Comitato centrale che presso il Comitato della Soprintendenza di bacino. Ove non sia possibile reperirlo negli organici dello Stato per i motivi che tutti conosciamo e di cui più diffusamente parleremo allorchè discuteremo dei tecnici nel settore dei lavori pubblici, abbiamo previsto, in alternativa, di assumere tale personale anche a contratto a tempo limitato, in analogia a quella norma che abbiamo sostenuto per la revisione della legge istitutiva del Comitato naziona-

le dell'energia nucleare, in seno alla Commissione industria del Senato.

Quindi, o si ha il coraggio di affrontare questi problemi e di dare una risposta confacente a quelle che sono le reali esigenze di un servizio tecnico delicato e specializzato, quale è quello che occorre mettere in essere per individuare le sostanze inquinanti e definire questa classificazione delle acque, o altrimenti queste leggi resteranno inoperanti non avendo la possibilità taumaturgica di trasformare le nostre volontà politiche o legislative in realizzazioni.

Un emendamento innovativo di grande rilievo è quello cui ho già accennato nella parte introduttiva di questa mia breve relazione e riguarda l'introduzione di norme transitorie al fine di assicurare una pronta operatività della legge in attesa che venga attuata la classificazione dei corpi idrici e la definizione degli standards o limiti di qualità che gli affluenti dovranno avere prima di essere immessi nei corsi d'acqua. Si dovranno pertanto definire le sostanze inquinanti e i limiti di qualità che esse dovranno avere prima della immissione negli scarichi. Questa disciplina entrerà immediatamente in vigore entro sei mesi dall'approvazione del presente disegno di legge. Per questo motivo abbiamo ritenuto opportuno creare fin dall'inizio la Commissione per la redazione del regolamento in modo che, varata la legge, entro sei mesi abbiamo la certezza che il regolamento sarà a disposizione. Questo, a mio avviso, è un passo importante perchè abbiamo visto, purtroppo, con la legge relativa all'edilizia scolastica - ed anche con altre leggi — i regolamenti adottati dopo anni di inutile attesa. Questa norma transitoria è derivata dal fatto che una pianificazione di tutte le acque nazionali richiede necessariamente tempi molto lunghi, sicuramente dell'ordine di anni, per cui senza di essa ci saremmo trovati con una legge praticamente inoperante.

È evidente che, una volta definita la classificazione delle acque, cioè definiti i corpi idrici destinati ad uso potabile, ad uso industriale, ad uso navigabile o ad altri usi che saranno definiti, occorrerà probabilmente rivedere anche questi stardards in maniera

da consentire alla classifica delle acque che vengono così catalogate i giusti requisiti che con legge intendiamo dare. Intanto cominciamo subito a mettere un freno agli affluenti, richiedendo che siano tali da non portare quantità nocive al di là di certi determinati limiti.

Altro emendamento di rilievo concerne l'assoggettamento delle acque private alle stesse norme cui devono sottostare le acque pubbliche.

Vi è, infine, un altro emendamento importante che riguarda il problema del finanziamento, problema che abbiamo ritenuto fondamentale riesaminare sia per quanto concerne il finanziamento da destinare alle opere pubbliche e ad altre opere di interesse comunale, che per quanto riguarda il finanziamento di impianti di depurazione a favore dell'industria. Per le opere pubbliche ed altre opere di interesse comunale si è ritenuto di avvalerci del decreto presidenziale n. 1090 del 1968 e per l'esecuzione di impianti di depurazione a favore dell'industria della legge n. 623 del 1959.

Infine ho ritenuto opportuno introdurre l'istituzione di una tangente sul canone dell'acqua (10 lire a metro cubo), sostanzialmente irrilevante per l'utente, ma in grado di far introitare nel primo anno di esercizio circa 50 miliardi che aumenteranno gradualmente in relazione al consumo dell'acqua.

A questo proposito qualcuno potrebbe obiettare che l'introduzione di una tangente, per quanto irrisoria, potrebbe far diminuire il consumo delle acque. Ma noi dobbiamo preoccuparci del contenimento del consumo delle acque perchè le risorse idriche di acqua potabile vanno via via estinguendosi ed esaurendosi!

In conclusione, ritengo che questi 50 miliardi all'anno — unico finanziamento certo e costruttivo sul quale potremo basare una serie di interventi sia per promuovere studi riguardanti nuovi impianti pilota per la depurazione delle acque, sia per organizzare laboratori di analisi ad indirizzo specialistico che sappiamo è necessario creare nelle varie Soprintendenze di bacino per la formazione di un corpo di ricercatori che affronti con razionalità e competenza questi

complessi moderni — concorrono notevolmente ad assicurare la necessaria copertura finanziaria, in aggiunta agli ordinari stanziamenti. Comunque, quello che ritengo sia soprattutto opportuno promuovere — e credo che i colleghi siano pienamente d'accordo — è una indagine, una serie di studi su nuovi impianti per la depurazione delle acque.

L'impianto di depurazione che ho visitato l'anno scorso a Colonia con il professor
Vendramini, ordinario dell'Istituto di igiene dell'università di Padova, è un vero gioiello della tecnica: il metano proveniente dalle sostanze solide raccolte nelle fognature,
viene trasformato in energia elettrica per il
funzionamento dei motori destinati all'ossigenazione dell'impianto stesso. Viene attuato, cioè, per quanto riguarda la produzione dell'energia, un vero e proprio autofinanziamento.

Evidentemente, di fronte a certe realizzazioni, ci rendiamo conto di quanto sia indietro il nostro Paese e della necessità di disporre di mezzi adeguati per fornirlo di impianti razionali e rispondenti alle moderne tecnologie del settore.

Questi, in breve, i provvedimenti di carattere finanziario.

Ritengo perciò che il nuovo testo, grazie alle sostanziali modifiche apportate, si presenti come una normativa più completa, organica, efficiente e più aggiornata. Sicuramente esso sarà passibile di ulteriori approfondimenti ed emendamenti che potranno scaturire dai lavori di questa Commissione.

Sono convinto, però, che il provvedimento, dato che riveste non solo carattere sociale, ma si basa su indicazioni di carattere tecnico, potrà trovare l'assenso più largo e, grazie al vostro contributo, essere varato al più presto possibile in modo da dare al Paese quella risposta tanto attesa, specie dopo i fatti verificatisi nell'estate scorsa.

GENCO. Ho ascoltato attentamente la relazione dell'onorevole Sottosegretario e sono rimasto colpito in modo particolare dalla proposta di assoggettare le acque potabili ad una tangente sul canone di 10 lire a metro cubo. Mi auguro che il Ministero

dei lavori pubblici voglia approfittare della circostanza per fare una comparazione fra i prezzi dell'acqua potabile nelle varie regioni d'Italia.

Non si riesce a capire, infatti, la ragione per la quale nel nostro Paese un bene di consumo così generale debba avere prezzi tanto variabili. A Roma l'acqua costa 10 li rea metro cubo; a Milano 21,50; a Torino 20,50. Da noi, in Puglia, lungo la fascia costiera costa 100 lire a metro cubo, nelle città interne, dove l'acqua viene sollevata (ed è curioso a tal proposito constatare che il sollevamento avviene sfruttando l'energia ricavata dall'acqua che scende verso il mare) vi è un supplemento di 10 lire al metro cubo. Cosicchè noi paghiamo l'acqua 110 lire a metro cubo.

Conseguentemente, se apportassimo l'aumento proposto di 10 lire, a Roma l'acqua verrebbe a costare 20 lire, a Milano 31,50, a Torino 30,50 e nelle Puglie ben 120 lire a metro cubo. Signori miei, non posso assolutamente dichiararmi favorevole ad un provvedimento del genere, in quanto esso aumenterebbe ancora di più il divario già esistente tra zona e zona. Approfittiamo invece dell'occasione che ci viene offerta non tanto per conguagliare il prezzo in tutta Italia, bensì per eliminare divari così notevoli: cerchiamo, cioè, di ridurre il prezzo dell'acqua. Non mi illudo, naturalmente, che da noi tale prezzo possa scendere ai livelli di Milano o di Roma, però anche per noi l'acqua è un bene elementare di consumo e non abbiamo commesso proprio nessun peccato per pagare una cifra così elevata!

Se, addirittura, il suo prezzo dovesse subire un ulteriore aumento, vi lascio immaginare quali potrebbero essere le conseguenze.

Devo, infine, rilevare che, pur essendo pienamente d'accordo con i provvedimenti contro l'inquinamento delle acque, mi aspettavo che il presente disegno di legge fosse più esteso e prendesse in considerazione anche la difesa del paesaggio, che con il problema delle acque ha una certa attinenza.

Dobbiamo renderci conto, infatti, che vivendo nelle grandi città non respiriamo più ossigeno bensì ossido di carbonio.

MADERCHI. Ciò deve essere imputato al Ministero che non vara i regolamenti adeguati...

GENCO. Allorchè con una Commissione parlamentare mi recai a visitare quella magnifica opera del traforo del Monte Bianco, vedemmo apparecchiature di primo ordine atte a valutare la percentuale di ossido di carbonio esistente nella galleria, sicchè i cittadini erano tutelati. Tale sistema dovrebbe essere ampliato in modo da agevolare tutti gli abitanti del nostro paese e non soltanto una parte di essi.

PRESIDENTE. Data l'importanza della relazione illustrata dal sottosegretario Zannier, ritengo opportuno che la stessa venga distribuita a tutti i componenti la Commissione, in modo da essere oggetto di studio. A tal proposito desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario se le nuove norme debbano considerarsi come un nuovo testo oppure come degli emendamenti.

ZANNIER, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Devono essere considerate come degli emendamenti al disegno di legge n. 695.

PRESIDENTE. Sono dell'avviso che, in questo caso, lo stampato debba riprodurre sia la proposta iniziale che il testo emendato a fronte. Con questa veste esso sarà distribuito ai colleghi.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 16,10).

#### IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (958) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Norme

per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Genco di voler riferire sui risultati cui è pervenuta nella riunione di stamane la Sottocommisione appositamente nominata.

GENCO, relatore. La Sottocommissione si è riunita subito dopo la sospensione della seduta di stamane e ha concordato alcune modificazioni. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo sono stati riuniti in un articolo unico del seguente tenore:

Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia
e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del Genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L'articolo 3 resterebbe invariato, ma diventerebbe articolo 2. Il disaccordo tra la Sottocommisione e il rappresentane del Governo riguarda l'articolo 4 e si può configurare in questi termini: noi avevamo proposto che l'ammenda minima fosse portata a 20 mila lire; qualche Commissario, anzi, era partito da 10 mila lire, ma successivamente, in via transattiva, il senatore Tansini aveva proposto 30 mila lire. Il rappresentante del Governo non ha accettato nè la proposta principale di fissare l'ammenda nella misura di 20 mila lire, nè tanto meno quella subordinata di portarla a 30 mila lire, e ha dichiarato che avrebbe riferito nella seduta di oggi pomeriggio le ultime decisioni del Ministero.

Ora, noi abbiamo premesso all'articolo 1 (e forse non ce n'era bisogno, perchè non abbiamo modificato nulla): « Ferme le disposizioni di cui al testo unico della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n. 1775...». L'articolo 219 del citato testo unico sulle acque e gli impianti elettrici prevede le sanzioni per coloro che vengono meno alle disposizioni della legge; infatti dice: « Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire 4.000 a lire 400.000.

« La stessa pena potrà essere comminata per la violazione delle norme del regolamento per l'esecuzione di questa legge ».

Partendo dalla legge da cui prende le mosse la nuova disposizione (che non era peraltro necessaria, perchè sarebbe stato sufficiente un atto amministrativo) abbiamo proposto di elevare l'ammenda minima a 20-30 mila lire; ma è chiaro che non possiamo prescindere dalla legge in parola, perchè abbiamo premesso all'articolo 1 « ferme le disposizioni . . . ». Io affermo che probabilmente, se rimane fermo l'articolo 219 del citato testo unico, diventa superfluo l'articolo che nel presente disegno di legge prevede le sanzioni, perchè queste sono già contemplate nel suddetto articolo 219.

L'articolo 222 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici fa riferimento anche alla procedura e prevede (cosa molto importante) che in caso di violazione delle norme della legge medesima l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile, prima di trasmettere il verbale di contravvenzione alla autorità giudiziaria, può ammettere il trasgressore al pagamento, a titolo di oblazione, della somma entro i limiti del minimo e del massimo della pena stabilita. Questo significa che la sanzione, prima di asumere carattere penale, riveste carattere amministrativo, per cui non si obbliga il trasgressore a comparire davanti al giudice.

Di fronte all'atteggiamento del Governo io non so che cosa noi possiamo fare, e perciò vorrei conoscere l'opinione degli altri colleghi. Personalmente non sarei dell'avviso di aggravare queste sanzioni, anche perchè nella generalità dei casi si tratta di piccole utenze, di modesti agricoltori che non hanno la possibilità di pagare ammende di 30 mila lire date le tristi condizioni in cui versa l'agricoltura.

PRESIDENTE. Tutti sappiamo, credo, che nel recente passato, soprattutto nella zona romana e in quella milanese, ma anche in altre zone, sono state elevate numerose contravvenzioni da parte dei magistrati, appunto per infrazioni del genere. Ouando si è saputo che la contravvenzione era di 4.000 mile c'è stata una risata generale, perchè o si è seri in queste cose o non lo si è. È la stessa storia della multa di 1.000 lire per la sosta non autorizzata; io avrei voluto stabilire una contravvenzione di 5.000 lire, ma non ci sono riuscito perchè l'Ispettorato della motorizzazione e il Ministero di grazia e giustizia sostenevano che bisognava prevedere delle pene basse. Sono del parere, invece, che le pene basse non servano a niente, specialmente quando si tratta di pene pecuniarie, perchè se uno subisce una multa di 5.000 lire, magari per due volte in un giorno, la terza volta cercherà di evitarla. Dopo tanto tempo, finalmente, il comune è riuscito ad applicare la multa di 5.000 lire per intralcio al traffico: tuttavia, è una cifra modesta e io credo che debba essere elevata a 10.000 o 20.000 lire, perchè bisogna stroncare l'abuso.

Ora, è chiaro che se qui vogliamo ad un certo momento imporre una certa disciplina, non possiamo parlare di 10.000 o di 20.000 lire, perchè nei casi disperati non credo che il Ministero vada a perseguire quel tale che scava un pozzo di cinque metri e cerca l'acqua per far dissetare le bestie. Lo scopo è di perseguire coloro che ricavano un utile notevole dallo sfruttamento delle acque. È difficile prevedere il piccolo, il medio e il grande speculatore in queste cose, ma è chiaro che, quando si tratta di perseguire, anche il Genio civile, il Provveditorato e il Magistrato alle acque perseguiranno con maggiore severità coloro i quali hanno un peso economico.

Capisco, quindi, la posizione del Governo e vi pregherei di non scendere a cifre irrisorie, tanto più che, come sapete, il massimo non viene mai applicato perchè il giudice si limita sempre ad applicare il minimo. Se vogliamo veramente arrivare a stroncare gli abusi (e qui si parla solo degli

utenti abusivi non di quelli autorizzati) stabiliamo una sanzione adeguata.

O L I V A. Vorrei informare la Commissione sui risultati dei miei contatti telefonici con il Sottosegretario e il suo ufficio legislativo.

I membri del Sottocomitato e il relatore possono testimoniare che mi sono battuto strenuamente contro l'applicazione di una ammenda che, per la sua misura di 50.000 lire nel minimo, a me appare molto forte.

Dico subito quali sarebbero i risultati conseguiti: prima di tutto, si riconosce la opportunità di eliminare la specialità della norma. Non sarebbe giusto, infatti, che i cittadini di queste province (ai quali si chiede un particolare adempimento) siano colpiti da un'ammenda più forte di quelle previste in genere per i trasgressori al testo unico sulle acque pubbliche. Si farebbe perciò riferimento, in questa legge, alle norme penali del testo unico. Aderendo peraltro alle riflessioni sulla necessità di adeguare l'entità della pena alla avvenuta svalutazione, si sarebbe rimasti nell'intesa di aggiornare la misura dell'ammenda (era prevista tra lire 4.000 e lire 400.000), moltiplicando le due cifre per un coefficiente che sia pressappoco quello del rapporto di valore monetario tra il 1949, quando vennero fissate le 4.000 lire e le 400.000 lire, e adesso. Se il rapporto, ad esempio, fosse di 1 a 5, si partirebbe da un minimo di 20.000 lire fino ad un massimo di 2 milioni. L'essenziale è che si rimanga entro certi limiti, tali da consentire che la severità della pena non ostacoli l'applicazione della legge. Una grossa multa, per infrazioni anche di modesta rilevanza, potrebbe invece indurre ad omettere una sia pur tardiva denuncia.

Sono, quindi, d'accordo di adeguare l'ammontare delle penalità.

R U S S O, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Si era detto 30 mila lire per il minimo e un milione e mezzo per il massimo.

O L I V A. Se si arriva a fissare il minimo a 30 mila lire, si avrebbe all'incirca un 7,50 per cento di coefficiente di moltipli-

cazione. Il massimo dovrebbe essere quindi elevato a 3 milioni. Se invece si arrivasse a 20 mila lire per la pena minima, si dovrebbe fissare l'importo di due milioni per la massima.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

Do lettura dei primi due articoli del disegno di legge.

#### Art. 1.

Al fine di attuare i provvedimenti per la difesa della città di Venezia nel territorio dei comuni delle province di Padova, di Treviso, di Vicenza e di Venezia, la ricerca, la estrazione e l'utilizzazione di acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione ai sensi e per gli effetti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impiani elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

#### Art. 2.

Nei territori indicati nel precedente articolo, chiunque comunque estragga ed utilizzi acque sotterranee, è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del genio civile, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Di essi si propone l'unificazione nel seguente nuovo articolo:

#### Art. 1.

Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, chiunque e comunque nei territori delle province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza estragga ed utilizzi acque sotterranee è tenuto a farne denuncia al competente ufficio del Genio civile entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazio-

ne della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti il nuovo articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 del disegno di legge.

#### Art. 3.

La denuncia, da compilarsi in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:

nome, cognome e domicilio dell'utente; denominazione della località e zona ove è ubicato il pozzo di estrazione;

quantitativo d'acqua estratto nell'anno e caratteristiche del macchinario installato:

uso cui l'acqua è destinata, e, secondo che trattisi di uso irriguo, potabile o industriale vario, estensione dei terreni irrigati, numero delle persone o abitati da servire, stabilimento industriale cui è adibita;

estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca ed allo scavo del pozzo o di concessione dell'acqua, emanato a norma del citato testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Alla fine di tale articolo, in analogia a quanto approvato per l'articolo precedente, bisogna aggiungere le parole « e successive modificazioni ».

Metto ai voti tale modifica.

(E approvata).

Metto ora ai voti l'articolo quale risulta con la modificazione testè approvata.

(E approvato).

#### Art. 4.

Nel caso di mancata denuncia entro il termine stabilito dall'articolo 2 o di infedeltà della denuncia stessa è comminata ai trasgressori un'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000, salvo ogni altro provvedimento a norma del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

O L I V A. A seguito di contatti avuti con l'Ufficio legislativo del Ministero propongo la seguente nuova formulazione di tale articolo:

#### Art. 4.

Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punite ai sensi degli articoli 219 e seguenti del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni. L'ammenda ivi prevista è elevata a lire 30 mila nel minimo ed a lire 1 milione e 500 mila nel massimo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la nuova formulazione dell'articolo 4 del disegno di legge, proposta dal senatore Oliva.

(È approvata).

#### Art. 5.

A modifica dell'ultimo comma dell'articolo 105 del testo unico, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, avverso i provvedimenti emessi dagli uffici del genio civile territorialmente competenti per le province di Padova, di Treviso, di Venezia e di Vicenza, è dato ricorso al presidente del magistrato alle acque, il cui provvedimento è definitivo.

O L I V A. A proposito di tale articolo devo dire che, all'inizio, ero contrario alla sua approvazione in quanto mi sembrava chee sso introducesse un ulteriore gravame. Invece, l'ufficio legislativo del Ministero mi

ha chiarito che scopo della norma è quello di consentire la presentazione del ricorso gerarchico, anzichè al Ministero stesso, al Magistrato alle acque, al fine di snellire le procedure ed avvicinare tutto lo svolgimento delle relative pratiche alla sede regionale competente, evitando di dover svolgere il gravame a Roma.

Sono pertanto favorevole all'approvazione di questo articolo.

PRESIDENTE. Ritengo anche io che il Magistrato alle acque possa, nel particolare ambiente in cui opera, avere maggiori competenze del Ministero dei lavori pubblici in questo settore.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

(È approvato).

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ora ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza provvederà al suo coordinamento.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Il Direttore delegato per i resoconti stenografici Dott. ENRICO ALFONSI